



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo VIA BELFORTE DEL CHIEN TI

SEDE CENTRALE: Via Belforte del Chienti, 24 – 00156 Roma - ☎ 06 41217716 fax 06 41217716

Codice fiscale: 97712620588 – Cod. meccanografico: RMIC8EQ00G

<http://www.icbelfortedelchienti.edu.it> ✉ RMIC8EQ00G@istruzione.it pec: RMIC8EQ00G@pec.istruzione.it

Roma, 21 aprile 2021

CIRCOLARE n.117

A TUTTO IL PERSONALE
AL SITO WEB

Oggetto: riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e certificazioni che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro

Facendo seguito alla [circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021](#) e al "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" siglato in data 6 aprile 2021, si forniscono di seguito le indicazioni procedurali per la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro ed al medico competente.

Casistiche possibili

A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

Quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 e che hanno manifestato sintomi gravi (polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave), per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero o addirittura la terapia intensiva, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione e certificato di fine isolamento del proprio medico, saranno sottoposti, a cura del medico competente, alla visita medica prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i., al fine di **verificare l'idoneità alla mansione** - anche per valutare profili specifici di rischio - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia. Il lavoratore compilerà la richiesta di visita tramite il modello allegato e la invierà all'istituzione scolastica insieme al referto negativo e al certificato di fine isolamento. Contestualmente invierà la richiesta suddetta anche al medico competente, corredandola della documentazione sanitaria richiesta.

B) Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) **possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni** dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) con un **test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test)** e con un **certificato di fine isolamento** del proprio medico. Entrambi i documenti saranno inviati dal lavoratore all'istituzione scolastica e contestualmente per conoscenza al medico competente

C) Lavoratori positivi asintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2, ma asintomatici per tutto il periodo, possono rientrare al lavoro dopo un **periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività**, con un **test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test)** ed un **certificato di fine isolamento** del proprio medico, da inviare all'istituzione scolastica e contestualmente per conoscenza al medico competente.

D) Lavoratori positivi a lungo termine

I soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e **che non presentano sintomi da almeno una settimana** (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), **possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi**. Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, **ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto insieme al certificato di fine isolamento/quarantena del medico curante all'istituzione scolastica e contestualmente per conoscenza al medico competente.**

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà **essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.**

E) Lavoratore contatto stretto asintomatico

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo **deve informare il proprio medico curante. Costui rilascia certificazione medica di malattia, salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile.**

Per la riammissione in servizio, il lavoratore, dopo aver effettuato una **quarantena di 10 giorni** dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del **tampone molecolare o antigenico**, quindi invia **il referto di negatività del tampone ed il certificato di fine isolamento** del medico curante all'istituzione scolastica e contestualmente per conoscenza al medico competente.

In conclusione, si indica il riferimento del medico competente Dott.ssa Manuela Ciarrocca per l'invio della documentazione:

- medicoscuola.covid@gmail.com

Il Dirigente Scolastico
Dott. Paolo Lozzi
documento firmato digitalmente da Paolo Lozzi
ai sensi del CAD e norme ad esso connesse